



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 62 DEL 18/12/2019

OGGETTO: proroga orario diffusione musica in occasione del Capodanno 2020. Limitazioni su articoli pirici.

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione della festività del Capodanno, nel territorio comunale di Olbia si terranno alcune iniziative di natura commerciale e, inoltre, nelle aree pubbliche verranno organizzati eventi culturali e musicali;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene necessario disciplinare l'orario della musica diffusa nei locali che, nella circostanza, organizzeranno intrattenimenti musicali e danzanti;

TENUTO CONTO, inoltre, della necessità di adottare un dispositivo di prevenzione che permetta di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità di coloro che trascorreranno le suddette festività nel territorio comunale di Olbia;

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientrano i provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

TENUTO CONTO che è consuetudine festeggiare il Capodanno con il lancio e l'esplosione di petardi e di articoli pirici di vario genere, il cui utilizzo è causa di grave pregiudizio per le persone e, inoltre, per gli stessi utilizzatori;

RITENUTO fondamentale impedire il porto, la vendita e l'utilizzo su area pubblica di articoli pirici nelle circostanze temporali che caratterizzano i festeggiamenti del Capodanno;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI:

la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo; il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.M. 5 agosto 2008;

la Legge 241/1990 e successive modificazioni;

il T. U. L. P. S.;

lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti – purché regolarmente autorizzati – potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta – percepita all'esterno – la notte del 31 dicembre 2019 fino alle ore 03.00 del 01 gennaio 2020.

Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all'interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

La presente ordinanza trova applicazione per bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Le succitate attività dovranno rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di diritto al riposo e alla quiete delle persone; oltre tale limite la presente disposizione non trova applicazione.

Dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2019, e fino alle ore 06.00 del successivo 1 gennaio 2020, nel territorio comunale della Città di Olbia sono vietati il porto, la vendita e l'utilizzo su area pubblica di articoli pirici (mortaretti, petardi e simili).

A far data dall'adozione della presente ordinanza è fatto divieto a chiunque di utilizzare su area pubblica articoli pirici di qualsivoglia natura (fatto salvo il possesso di autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza); i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli pirotecnici, scoppiettanti, crepitanti, fischianti, ad eccezione dei manufatti ad esclusivo effetto luce, se conformi alle normative vigenti e se nella disponibilità di soggetti legittimati al possesso e all'uso degli stessi, potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno di aree private, e senza recare alcun disagio a persone ed animali.

Le trasgressioni al limite orario di diffusione della musica previsto dal presente provvedimento saranno punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 37 del 29.06.2012.

Le trasgressioni al divieto di porto, vendita, utilizzo su area pubblica di articoli pirici, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la confisca ai fini della distruzione degli articoli rinvenuti e con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale sono preposte al controllo, alla vigilanza ed all'osservanza sul rispetto del presente dispositivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine

operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 18/12/2019

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente